

Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Daniela Valentini

coordinatrice nazionale Sefit

Relazione illustrata e commentata dal Dr. Antonio Dieni (Esecutivo Sefit)

Catania, 28 ottobre 2000

Nell'attuale panorama normativo la cremazione nel nostro paese incide mediamente per il 4% sul totale delle sepolture ed il trend è leggermente in aumento. Nel 1996 su 557.000 morti vi sono state 18.334 cremazioni (3,3%), nel 1997 su 564.000 morti vi sono state 21.000 cremazioni (3,7%), nel 1998 su 576.000 morti vi sono state 23.500 cremazioni (4%).

La media oscilla al Nord intorno all'8% con punte del 30% in Lombardia, al Centro abbiamo valori del 3% con la punta del Lazio al 10%, mentre al Sud non si raggiungono valori dell'1%. A Sud del Lazio solo la Sicilia e la Sardegna posseggono impianti di cremazione mentre tutte le altre regioni ne sono sprovviste.

Il Governo sta ora revisionando il regolamento di polizia mortuaria: il testo ha ricevuto il parere preventivo favorevole del Consiglio Superiore di Sanità alla fine del '98. È stato trasmesso alla fine del '99 dal Ministero della Sanità, per il concerto, a quello dell'Interno (che non ha ancora dato riscontro) e a quello di Giustizia (che ha già espresso il proprio parere).

Si ritiene che la materia della cremazione sia trattata in maniera più organica e di dettaglio nel citato schema di regolamento, per il quale sia l'ANCI che Confservizi CISPEL e SEFIT hanno già espresso un parere positivo nel corso delle audizioni presso il Ministero della Sanità.

Pertanto il progetto di legge unificato sulla cremazione, ad avviso della SEFIT, potrebbe più utilmente contenere:

- 1) alcune norme di principio, con il rinvio alla sede regolamentare per il dettaglio;
- 2) la depenalizzazione della dispersione delle ceneri, ove operata nelle forme consentite;
- 3) la limitazione della gratuità della cremazione ai soli casi di indigenza e la concessione per un tempo massimo predeterminato di contributi in conto esercizio per nuovi crematori. È questo l'unico modo per finanziare un piano credibile di dotazione di crematori sul territorio nazionale e in particolare per lo sviluppo nel Mezzogiorno d'Italia;
- 4) la definizione della nozione di bacino ottimale di intervento (ambito) per i servizi funebri e cimiteriali, anche ai fini della programmazione regionale per la installazione di crematori;

5) circa la gestione dei crematori, come dei cimiteri, non può che riferirsi al testo della riforma dei servizi pubblici locali, attualmente in corso di approvazione (AC 7042), nonché allo stesso schema di regolamento di polizia mortuaria in fase di revisione.

In caso si volesse optare per una normativa di dettaglio si tratterebbe di trasfondere nel testo le previsioni già contenute nell'attuale schema di nuovo regolamento di polizia mortuaria, appesantendo la norma;

6) è inoltre da affrontare la questione dell'invecchiamento della popolazione e della difficoltà per questa di recarsi nei cimiteri, specie nelle medie e grandi città. Una soluzione al problema, capace di incentivare la cremazione, è la creazione di luoghi pubblici di memoria (per la demanialità dei cimiteri), in edifici di quartiere, destinati a raccogliere urne cinerarie e cassette resti ossei (quindi senza problemi igienico-sanitari);

7) affrontare il problema della cremazione, in modo disgiunto da quello delle altre forme di sepoltura è riduttivo e per certi versi capace di creare ulteriori difficoltà nella gestione dei cimiteri, che deve bilanciare le diverse esigenze.

Entrando nel merito dei contenuti del d.d.l. sulla cremazione, discusso dalla Camera il 19 e 20 settembre di quest'anno in commissione XII, in sede referente, SEFIT ritiene che:

1) La volontà sulle disposizioni circa la sepoltura e quindi anche per la cremazione, deve seguire i criteri ormai acclarati dalla legge e per giurisprudenza consolidata, cioè:

a) vale l'ultima temporalmente espressa;

b) vale quella del defunto ove questi abbia provveduto a lasciare traccia scritta (con testamento o con regolare adesione fino al momento del decesso ad associazione riconosciuta avente lo scopo cremazionista);

c) vale quella espressa dal coniuge in assenza di volontà scritta del de cuius, o in difetto dai parenti più prossimi, di pari grado.

2) L'autorizzazione alla cremazione si ritiene debba essere ricondotta (come già quella per la sepoltura) all'Ufficiale di Stato Civile.

3) L'accertamento di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato è solo del medico necroscopo, che deve procedere a detto accertamento di norma entro 30 ore dal decesso. Si ritiene debba essere chiarito che il termine anzidetto vale laddove sia stato richiesto l'accertamento entro le prime 15 ore dal decesso, altrimenti il necroscopo interviene entro 24 ore dal momento della informazione (indipendentemente dal limite delle 30 ore).

In caso di morte improvvisa o sospetta il certificato del medico necroscopo dal quale risulti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato dovrà essere integralmente sostituito dal Nulla Osta dell'autorità giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Non può essere il medico curante a certificare l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato in quanto potrebbe occultare eventuali prove di sua negligenza nella cura, che hanno concorso o prodotto la morte, ma anche perché il medico necroscopo è una sorta di specialista nel campo della morte, ben più di un medico curante.

4) Il rispetto della volontà del defunto:

- a) È affidato, di norma, alla famiglia e in primis al coniuge. In difetto ai parenti di pari grado. Si propende per la maggioranza assoluta dei pari grado, quando siano più di due.
- b) Ove il defunto voglia affidare a terzi le proprie volontà (esecutore testamentario o legale rappresentante di associazione cremazionista riconosciuta) dovrà scriverlo. Vale l'ultima espressione in ordine di tempo.
- c) La dispersione delle ceneri è operata da chiunque abbia titolo a farlo (familiare, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione cremazionista riconosciuta) anche a mezzo di terzi incaricati.

5) Conservazione e dispersione delle ceneri.

- a) In almeno un cimitero di ogni Comune, entro un periodo stabilito dalla legge (ad es. 6 anni) dovrà essere realizzato a cura del Comune:
 - un edificio per accogliere e conservare le urne con le ceneri delle salme;
 - un'area a verde, esclusivamente destinata alla dispersione delle ceneri.

b) Si ritiene che la dispersione può essere operata solo se la volontà di dispersione delle ceneri è stata espressa in vita dal defunto.

6) Diffusione di impianti di cremazione sul territorio nazionale.

a) Si concorda nella localizzazione obbligatoria nel cimitero.

b) Per la gestione dei crematori valgono le regole della riforma per i servizi pubblici locali (in fase di approvazione AC 7042).

c) Quando nel 1987 venne deciso con legge di favorire la diffusione della cremazione (comma 4 dell'art. 12 della L. 440/1987) le cremazioni in Italia erano circa 3.500 all'anno, con un onere stimato per i Comuni di residenza inferiore a 2 miliardi/anno. Nel 2000 si stima che le cremazioni raggiungano le 30.000 unità, con un onere per gli EE.LL. stimato in non meno di 18 miliardi annui. È una situazione che comincia a diventare non più sostenibile.

d) La cremazione è a pagamento in tutti i Paesi europei.

e) È quindi opportuno che con questo disegno di legge venga stabilito che la gratuità della cremazione e della inumazione in campo comune siano limitati ai soli casi di indigenza.

Le tariffe massime (per l'utilizzo di impianti in altri Comuni) devono essere determinate con decreto del Ministero dell'Interno, sentito il parere di ANCI e Confservizi CISPEL, come attualmente in vigore (D.M. 30/3/98 e D.M. 8/2/88).

f) Si tenga in debito conto che mediamente un crematorio, comprensivo di 1 forno e di sala del commiato, ha un costo di costruzione stimato di 2 miliardi e la gestione diviene economicamente valida oltre le 500 cremazioni di cadaveri/anno.

g) Per favorire la nascita di nuovi crematori, specie al Sud, lo Stato dovrebbe:

- affidare alle Regioni l'individuazione di bacini ottimali per il settore funebre e cimiteriale (in genere corrispondenti alle zone di influenza degli ospedali e delle case di cura e/o riposo), da legarsi alla mortalità e non alla popolazione;
- stabilire un contributo in conto esercizio pari alla tariffa massima per la cremazione di cadavere stabilita dal Ministero dell'Interno moltiplicato per il numero di cremazioni annue mancanti per arrivare a 500. Il contributo può durare al massimo 10 anni;

- nell'ipotesi di realizzare 100 nuovi crematori si stima necessiti un fondo pari a:

$$100 \times 50\% \times 500 \times 0,71 \times 10 = 177,5 \text{ miliardi}$$

(senza conteggiare l'inflazione attesa). In caso contrario nasceranno (pochi) crematori e solo al Nord. Il Sud resterebbe sprovvisto, accentuando l'attuale gap col Nord.

7) Le sale del commiato, ove officiare riti religiosi o civili, devono essere previste nel servizio mortuario delle strutture sanitarie accreditate, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 14/1/97, con la terminologia camera ardente. Possono essere presenti anche nei crematori. Ulteriori previsioni, stante la diffusa presenza nel territorio di templi religiosi, determina sprechi di risorse. È utile un accertamento presso le Regioni dello stato di attuazione di quanto previsto per il Servizio funerario dal citato D.P.R. 14/1/97.

8) È di estrema importanza favorire la cremazione delle salme inconsunte.

Io vorrei qui di passaggio ricordare che sulla cremazione la Chiesa Cattolica ha recentemente espresso, anche se non ufficialmente, una posizione che – seppure di cauta apertura – modifica ed integra quelle sin qui note.

Rispondendo infatti ad una sollecitazione del presidente Andrea Lolli, il direttore della Conferenza Episcopale Italiana monsignor Domenico Mogavero scrive infatti che “il magistero ecclesiastico, pur prendendo atto del progressivo venir meno di talune concezioni ideologiche che ponevano a fondamento della cremazione la negazione del dogma della risurrezione del corpo o, più gneralmente, una visione negativa della corporeità, ha confermato “la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti”, mentre “non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.

Concludo auspicando che il Parlamento acceleri l'esame e l'approvazione del d.d.l. concernente le norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, ma nel contempo il Governo emani al più presto la modifica del regolamento di polizia mortuaria nazionale.

Non avrebbe senso infatti regolare solo una parte delle pratiche funebri, cioè quelle relative alla cremazione, mantenendo immutate tutte le altre norme, che fanno attualmente dell'Italia una sorta di mosca bianca nel panorama funerario europeo.